



Le prestazioni assicurative della Suva

A cosa ho diritto in caso di infortunio?

Chi è assicurato alla Suva e subisce un infortunio ha diritto alle prestazioni previste dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Esse comprendono:

- **prestazioni in denaro** sotto forma di indennità giornaliera, rendite di invalidità e per superstiti, assegni per grandi invalidi e indennità per menomazione dell'integrità;
- **prestazioni sanitarie** come ricoveri in ospedale, cure ambulatoriali, farmaci prescritti dal medico;
- **rimborsi delle spese** per mezzi ausiliari, viaggi e trasporti necessari, interventi di salvataggio ecc.

Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie e le spese, la Suva provvede direttamente a pagare le fatture al medico, all'ospedale o alla farmacia. L'indennità giornaliera, per contro, viene solitamente versata dal datore di lavoro.

Prestazioni in denaro

Se l'incapacità al lavoro è totale, l'**indennità giornaliera** ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato, mentre se è parziale viene ridotta proporzionalmente. Il diritto all'indennità giornaliera inizia il terzo giorno dopo l'infortunio e termina non appena la persona riacquista la

capacità lavorativa, oppure nel momento in cui viene assegnata una rendita di invalidità o sopraggiunge il decesso.

Se è attestata un'invalidità totale, l'infortunato ha diritto a una **rendita di invalidità LAINF** pari all'80 per cento del guadagno assicurato. In caso di invalidità parziale, la rendita si riduce in modo proporzionale. Una rendita di invalidità può anche essere assegnata a titolo di integrazione della rendita AVS o di una rendita dell'AI (assicurazione invalidità). In questo caso l'importo totale delle rendite non può essere superiore al 90 per cento del guadagno assicurato.

Se una persona ha costantemente bisogno di aiuto per svolgere le normali azioni quotidiane, ha diritto a un **assegno per grandi invalidi** in aggiunta alla rendita di invalidità. Il suo importo è fissato secondo il grado della grande invalidità.

In presenza di danni fisici o psichici permanenti la Suva versa una prestazione pecuniaria una tantum, la cosiddetta **indennità per menomazione dell'integrità**, la quale viene calcolata in percentuale dell'importo massimo del guadagno assicurato.

La **rendita per superstiti** è calcolata in percentuale del guadagno assicurato determinante. Il coniuge vedovo ha diritto al 40 per cento, gli orfani di padre o di madre al 15 per cento, gli orfani di padre e di madre al 25 per cento. I superstiti hanno complessivamente diritto a una rendita del 70 per cento. Se la rendita per superstiti integra una rendita dell'AVS o dell'AI, il totale non può essere superiore al 90 per cento del guadagno assicurato. Le rendite vedovili sono vitalizie e si estinguono soltanto se l'avente diritto contrae un nuovo matrimonio.

Siccome le rendite per superstiti vengono determinate in base al guadagno dell'anno precedente all'infortunio, i beneficiari hanno diritto alla compensazione del rincaro. L'**indennità di rincaro** è basata sull'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Gli assicurati che a causa di determinati lavori o sostanze nocive sono particolarmente esposti al rischio di infortuni o malattie professionali possono essere dichiarati inidonei a svolgere questi lavori. **In seguito alla decisione di inidoneità**, essi hanno diritto a **prestazioni transitorie**. Queste comprendono l'indennità giornaliera di transizione, che viene versata per un periodo massimo di quattro mesi, e l'indennità per cambiamento di occupazione, che può essere percepita per quattro anni.

Nell'assicurazione infortuni non professionali, le **prestazioni in denaro** possono essere **ridotte o negate** se l'infortunato ha agito con negligenza grave o ha commesso un atto temerario, un crimine o un delitto.

Prestazioni sanitarie

Le prestazioni sanitarie comprendono fra l'altro le cure ambulatoriali prestate da medici, dentisti e chiropratici autorizzati a praticare, i farmaci prescritti da medici e dentisti, le visite mediche, le cure ospedaliere in camera comune, le cure complementari e balneari prescritte dal medico e le cure a domicilio ordinate dal medico. Se le cure mediche vengono dispensate in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, la Suva rimborsa i costi secondo le disposizioni di legge del rispettivo Stato. Al di fuori di questi Paesi viene rimborsato al massimo il doppio dei costi che sarebbero insorti per una cura in Svizzera.

Le persone assicurate alla Suva possono **scegliere liberamente** il medico, il dentista, il chiropratico e l'ospedale (camera comune).

Rimborsi delle spese

La Suva rimborsa senza limite le spese sostenute per i trasporti sanitari necessari e per gli interventi di salvataggio in Svizzera. Per l'estero sono previsti importi limite. Sono considerati necessari viaggi fino dal medico, dal terapeuta ecc. più vicino. Se l'assicurato ne compie altri, le spese supplementari che ne risultano sono a suo carico.

Se l'infortunato ha bisogno di mezzi ausiliari, come ad esempio una protesi, la Suva se ne assume i costi.

I danni alle cose non sono generalmente coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Vengono tuttavia sostituiti gli occhiali, gli apparecchi acustici e le protesi dentarie se il danno è dovuto a un infortunio.

Le spese di sepoltura vengono rimborsate ai superstiti che le hanno effettivamente sostenute. L'importo massimo del rimborso è pari a sette volte il guadagno giornaliero massimo assicurato.



Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni sulle prestazioni assicurative si invita a consultare la Guida Suva all'assicurazione contro gli infortuni (<https://www.suva.ch/14.i>) o a rivolgersi alla propria agenzia Suva al numero 0848 820 820.